



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Provincia di Bologna

\* \* \*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2008

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi e finalità
- Articolo 3 - Competenze del Sindaco
- Articolo 4 - Diritti degli animali

### **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 5 - Consulta Comunale dell'Ambiente.
- Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Articolo 7 - Detenzione di animali
- Articolo 8 - Divieti generali
- Articolo 9 - Abbandono di animali
- Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali (cavalli, somari, struzzi, ovini, bovini, ecc) in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Articolo 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 12 - Avvelenamento di animali
- Articolo 13- Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica
- Articolo 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Articolo 15 - Vendita e toelettatura di animali vivi
- Articolo 16 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino
- Articolo 17 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Articolo 18 – Macellazione rituale Islamica

### **TITOLO III - CANI**

- Articolo 19 - Definizione
- Articolo 20 – Iscrizione anagrafe canina e inserimento microchip
- Articolo 21 – Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 22 - Divieto di detenzione a catena
- Articolo 23 – Dimensione dei recinti
- Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Articolo 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 28 - Detenzione dei cani da guardia
- Articolo 29 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Articolo 30 - Documenti da portare al seguito
- Articolo 31 - Alimentazione dei cani

### **TITOLO IV - GATTI**

- Articolo 32 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Articolo 33- Colonie feline e gatti liberi
- Articolo 34 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Articolo 35 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Articolo 36 - Alimentazione dei gatti
- Articolo 37- Detenzione dei gatti di proprietà
- Articolo 38 - Sterilizzazione
- Articolo 39 - Cantieri

Articolo 40 - Custodia gatti randagi

#### **TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

Articolo 41 - Fauna selvatica

Articolo 42 - Fauna esotica

#### **TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI**

Articolo 43 - Popolazione di Columba livia varietà domestica

Articolo 44 - Detenzione di volatili

Articolo 45 – Conigli

Articolo 46 – Furetti

Articolo 47 – Piccoli roditori

Articolo 48 – Ittiofauna

Articolo 49 – Equidi

Articolo 50 – Fauna Minore

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 51 - Sanzioni

Articolo 52 - Definizione delle sanzioni

Articolo 53 - Vigilanza

Articolo 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 55 - Norme transitorie

Articolo 56 – Integrazioni e modificazioni

Glossario dei termini utilizzati nel Regolamento

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nato da un approfondito esame di alcuni regolamenti vigenti (Torino, Roma, Pavia, Calderara di Reno, Sesto S.Giovanni e Modena) e grazie alla fattiva partecipazione dell'associazionismo locale, ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

### **Articolo 2 - Principi e finalità**

1. Il Comune di San Giovanni in P., in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di San Giovanni in P., in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e specie animali.

2. Il Comune di San Giovanni in P., allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune di San Giovanni in P., anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4. Il Comune di San Giovanni in P., al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune di San Giovanni in P. individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune di San Giovanni in P., ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune di San Giovanni in P. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura

e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

8. Il Comune di San Giovanni in P., in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9. Il Comune di San Giovanni in P. promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

### **Articolo 3 - Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Articolo 4 - Diritti degli animali**

1. Il Comune di San Giovanni in P. si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 5 - Consulta Comunale dell'Ambiente.**

1. Il Comune di San Giovanni in P., demanda alla Consulta Comunale per l'Ambiente le attività a supporto della Civica Amministrazione relativamente alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali.

### **Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di San Giovanni in P.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

### **Articolo 7 - Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e vaccinare da medici veterinari almeno una volta all'anno, o secondo le necessità della specie e/o delle condizioni sanitarie dell'animale secondo giudizio del Medico Veterinario, e dovranno essere curati ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Il libretto sanitario dovrà essere custodito dal proprietario. In caso di controllo

la tenuta di tale documento sanitario sarà utilizzato per valutare la corretta custodia dell'animale.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- controllare le nascite (es: evitare che le femmine in calore scappino, ecc...) informandosi sui metodi più opportuni per contenerne la proliferazione ed evitare accoppiamenti indesiderati, incontrollati fortuiti o effettuare la sterilizzazione (vedi art.37);
- sterilizzare i felini che vengano lasciati vagare liberi sul territorio (vedi art.38).

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

### **Articolo 8 - Divieti generali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo (vedi art.23).

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in

strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli (Marzo - Luglio), tranne nei casi di assoluta necessità.

14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni.

16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietata la detenzione, la vendita e l'uso di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di San Giovanni in P. tranne che ai medici veterinari, alle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e alle figure autorizzate dagli organi competenti (AUSL, Provincia ecc....). Fanno eccezione gli interventi di derattizzazione, in tali casi chi utilizza le gabbie è tenuto ad effettuare almeno un controllo giornaliero per evitare che vi si siano introdotti accidentalmente specie diverse.

20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di San Giovanni in P., la vendita e l'apposizione sull'animale di collari elettrici, di collari con aculei interni, di dispositivi a scarica elettrica con o senza telecomando o che emettono segnali acustici o sostanze chimiche. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra le razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività. E' vietato sottoporre gli animali a doping.

21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di San Giovanni in P., nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali. Gli animali saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

23. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Servizio Veterinario dell'AUSL, ai Vigili Urbani, alle forze dell'ordine o alle Associazioni animaliste che operano sul territorio comunale.

## **Articolo 9 - Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

#### **Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali (cavalli, somari, struzzi, ovini, bovini ecc) in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **Articolo 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste per sgambare e per le necessità fisiologiche.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

#### **Articolo 12 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto. E' vietato comunque l'uso di colla per realizzare trappole animali.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

#### **Articolo 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

#### **Articolo 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o



di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

### **Articolo 15 - Vendita e toelettatura di animali vivi**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia. E' fatto divieto di esporre nei negozi animali acquatici in vasi a globo e/o acquari senza vegetazione che simuli il loro ambiente naturale.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg. Ogni animale venduto deve essere accompagnato da informazioni scritte sulla corretta detenzione dell'animale stesso.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina e anche all'interno devono essere riparati dall'esposizione diretta del sole e dalla luce elettrica diretta. Devono essere provvisti di acqua, di adeguate condizioni igieniche e deve essere effettuata la somministrazione del cibo necessario per il loro benessere.

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.

12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Sulla commercializzazione ed esposizione vige quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n.394 del 27/3/2006 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali".

### **Articolo 16 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

### **Articolo 17 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto e sui Taxi, gli animali d'affezione accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, gli animali accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici gli animali non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione di quelli di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

6. Non possono essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

### **Articolo 18 – Macellazione rituale Islamica**

1. Detta pratica che avviene tramite sgozzamento dell'animale non prevede lo stordimento dell'animale e, in Italia, è autorizzata dal Decreto Legislativo 333/1998 "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".

2. L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna e l'Azienda USL di Bologna hanno approvato una intesa in data 5/12/2007 che condividendo il rispetto e la promozione della legalità, della tutela della salute, della possibilità di praticare legittimamente i propri convincimenti religiosi/culturali ed il rispetto del benessere animale (ricovero, trasporto, macellazione), anche in riferimento ai dettami del Corano e delle risoluzioni degli organi riconosciuti dell'Islam europeo, impegna tutti i soggetti

interessati, Comuni in primis, a predisporre campagne di comunicazione indirizzate alle famiglie di fede e cultura islamica volte:

- alla informazione e promozione di tali principi;
- a potenziare e diffondere quanto più possibile l'opportunità di macellare regolarmente secondo il rito islamico, con la disponibilità di adeguato personale veterinario e delle strutture di macellazione presenti sul territorio provinciale e con la collaborazione degli allevatori;
- ad organizzare le singole richieste e accompagnare l'intermediazione con gli allevatori/ i macelli;
- a sostenere la sperimentazione in corso ad opera della Regione Emilia Romagna/Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti di macellazione rituale preceduta da modalità di stordimento compatibile con le esigenze rituali.

### **TITOLO III – CANI**

#### **Articolo 19 - Definizione**

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

#### **Articolo 20 – Iscrizione anagrafe canina e inserimento microchip**

Ogni detentore di cani è obbligato all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina del Comune di residenza e all'inserimento del microchip, ai termini di legge n.27 del 2000. E' obbligato a custodire il certificato di immissione microchip e ad esibirlo al personale di vigilanza che lo richiede in visione.

#### **Articolo 21 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Per i cani custoditi in appartamento si consigliano almeno tre uscite regolari al giorno, mentre per i cani custoditi in recinto si consiglia di effettuare almeno due uscite regolari giornaliere.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere i cani, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

#### **Articolo 22 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità ( ad es: in assenza di luoghi recintati) e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2 e comunque in questi casi di particolare necessità i cani devono poter essere slegati almeno una volta al giorno.

2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed entrare e stazionare in una adeguata cuccia. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno sei metri. Aumenti di questa altezza vanno compensati con pari aumenti di lunghezza della catena

collegata al cavo aereo. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo. E' obbligatorio l'allontanamento degli escrementi e di qualsiasi altro elemento possa costituire sporcizia almeno una volta al giorno, l'acqua dovrà essere sempre presente, cambiata regolarmente e i contenitori dell'acqua dovranno essere mantenuti puliti.

### **Articolo 23 – Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6.

Dovrà essere custodito, all'interno del recinto, un solo cane se con i propri cuccioli.

2. Nei recinti dovrà essere previsto un riparo per il sole e le intemperie (una tettoia e, quando necessario, un ombreggiante). Dovrà essere presente almeno una cuccia per ogni cane custodito all'interno del recinto, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa almeno su tre lati ed essere rialzata da terra (almeno 5 cm); non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. E' obbligatorio l'allontanamento degli escrementi e di qualsiasi altro elemento possa costituire sporcizia almeno una volta al giorno. L'acqua dovrà essere sempre presente, cambiata regolarmente e i contenitori dell'acqua mantenuti puliti.

### **Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio o liberi con museruola (DPR 320/54), nonché muniti di apposita museruola e guinzaglio per le razze di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 14/01/2008. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

### **Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani di far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola (escluse le specie pericolose, di cui all' Ordinanza del Ministro della Salute 14/01/2008, che dovranno avere la museruola se vi è la presenza di altri cani all'interno dell'area), sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dall'articolo 26.

### **Articolo 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

### **Articolo 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 20 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di San Giovanni in P. segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari e microchippatura, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta.
5. Il Comune favorisce le adozioni dei cani e dei gatti presenti nel canile e oasi felina assistita.
6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che hanno precedenti penali, tanto per violazioni amministrative in materia di maltrattamento di animali, quanto in materia di esercizio della caccia e della pesca.
7. Chi intende adottare un animale deve essere identificato mediante documento di riconoscimento in corso di validità dal responsabile del canile o dell'oasi felina o da suo sostituto.
8. L'adottante deve aver raggiunto la maggiore età e deve compilare un apposito modulo di adozione che dovrà essere approvato dal Comune.
9. Il Sindaco e/o un suo delegato possono esercitare il diritto di veto sull'adozione, sentito il Comandante della Polizia Municipale, qualora il richiedente non dia la garanzia di una corretta adozione.
10. Chi adotta un animale da una struttura del Comune ha l'obbligo di consentire da parte degli operatori di vigilanza eco-zoofila saltuari controlli dell'animale.
11. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali di cui si assume la tutela.
12. L'inumazione degli animali di proprietà è consentita sia in aree preventivamente autorizzate dall'autorità competente, sia in territorio privato, in ogni caso dovranno essere rispettate le norme di profilassi e di polizia veterinaria vigenti.

### **Articolo 28 - Detenzione dei cani da guardia**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento (vedi art.22).

## **Articolo 29 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

## **Articolo 30 - Documenti da portare al seguito**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata la sanzione prevista.

## **Articolo 31 - Alimentazione dei cani**

1. I canili potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei cani previo trattamento termico di bonifica, come previsto dal Reg.1774/2003/CE. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

## **TITOLO IV – GATTI**

### **Articolo 32 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi e i gatti appartenenti alle colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di San Giovanni in P. procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

### **Articolo 33 - Colonie feline e gatti liberi**

1. I gatti liberi e i gatti appartenenti alle colonie feline non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie e può essere effettuata solo dal Servizio Veterinario dell'AUSL, con il Comune e le Associazioni animaliste che operano sul territorio.

2. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con le Associazioni convenzionate, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

#### **Articolo 34 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

#### **Articolo 35 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Il Comune di San Giovanni in P., al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti  
In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottoporranno le problematiche individuate alle autorità competenti, le quali, con strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

#### **Articolo 36 - Alimentazione dei gatti**

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti previo trattamento termico di bonifica, come previsto dal Reg.1774/2003/CE. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

#### **Articolo 37 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

### **Articolo 38 - Sterilizzazione**

1. Il Comune di San Giovanni in P. concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

### **Articolo 39 - Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono provvedere, a propria cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ad una idonea collocazione degli stessi animali nel rispetto delle normative vigenti sentita l'Amministrazione Comunale e le Associazioni interessate.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

### **Articolo 40 - Custodia gatti randagi**

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune di San Giovanni predispose, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

## **TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

### **Articolo 41 - Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.



5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n.157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche ed integrazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

10. Si richiamano i contenuti della Legge Regionale n.15/06 per la tutela della fauna minore.

#### **Articolo 42 - Fauna esotica**

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti dalla Legge Regionale vigente (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa in vigore), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

### **TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI**

#### **Articolo 43 - Popolazione di Columba livia varietà domestica**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale per mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

#### **Articolo 44 - Detenzione di volatili**

1. Le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le voliere che li accolgono:
  - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della voliera dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
5. I volatili appartenenti alle specie domestiche e d'affezione devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
6. E' vietato tenere volatili legati al trespolo o amputare unghie e becco.
7. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
8. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

#### **Articolo 45- Conigli**

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, con fondo non dotato di griglia, che deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico.
2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
3. E' bene per quanto possibile evitare di detenere conigli permanentemente in gabbia e garantendo un congruo numero di uscite giornaliere.  
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

#### **Articolo 46 - Furetti**

1. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 1 metro quadro, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
2. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.
3. I furetti nati in cattività vanno microchippati dal detentore come i genitori che lo sono già all'atto dell'acquisto.

#### **Articolo 47 - Piccoli roditori**

1. Le gabbie per le cavie, i criceti e gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

2. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

### Articolo 48 - Ittiofauna

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e temperature conformi alle esigenze della specie

2. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

5. E' vietato porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.

6. E' vietato conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, posta sopra al ghiaccio o in frigorifero, inclusi i molluschi presso gli esercizi commerciali.

7. E' vietato legare le chele ai crostacei lungo il corpo degli stessi crostacei.

8. E' vietato vendere l'ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua o in scarsità della stessa.

9. E' vietato cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.

10. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

11. E' fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona nell'ambiente.

### Articolo 49 - Equidi

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri idonei, di adeguate dimensioni, nel rispetto dei parametri indicativi di seguito riportati da intendersi come requisiti minimi:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3m. x 3,5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni	4 m. x 5 m.	
	Fattrice	3 m. x 3,5 m.	
	Fattrice più puledro	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3,5 m.	2,20 m. x 3,5 m.

	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m. x 3 m.	1,8 m. x 3m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. --pony-)	2,2 m. x 2,8 m.	1,6 m. x 2,8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola);

3. E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta; possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o tettoia; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli, salvo i casi certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

5. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.

6. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

### **Articolo 50 – Fauna Minore**

1. Per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterti e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi e in particolare:

- le specie di cui agli allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
- le specie appartenenti all'elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della Legge 31/7/2006 n.15;
- le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 15/2006, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

2. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del Regolamento regionale 16 agosto 1993, n.29 in attuazione dell'articoli 31 della Legge Regionale 22/2/1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna).

3. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (molluschi, elcidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.

4. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2005 (disciplina della formazione e gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.

5. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

6. Per quanto non proposto dal vigente Regolamento per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna si fa riferimento alla Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 2006.

7. Per necessità e informazioni occorre rivolgersi al Centro di Recupero Anfibi e Rettili della pianura presso Area di Riequilibrio Ecologico "La Bora" Via Marzocchi San Giovanni in Persiceto o in alternativa presso il Centro di Recupero della Fauna Selvatica Via delle Tofane a Bologna o il Centro di Recupero Animali Selvatici di via Nonantolana, Modena.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 51 - Sanzioni**

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento che non sia già punita da altra norma di legge è soggetto al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero degli animali coinvolti nelle violazioni.

Fa eccezione quanto previsto al successivo articolo 52.

### **Articolo 52 - Definizione delle sanzioni**

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:

articolo 8; articolo 23; articolo 26 commi 1 e 2; articolo 27; articolo 33 commi 1, 3 e 4; articolo 36 comma 2; articolo 41 commi 3, 4 e 7, articolo 42 comma 3.

2. Si applica la sanzione di € 36,00 per la violazione dell'art. 30 comma 3 del presente Regolamento.

3. Si applica la sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli:

articolo 15; articolo 16 comma 1; articolo 29, articolo 38 comma 1; articolo 42 comma 4.

4. In caso di recidiva, anche non specifica, si applica il doppio della sanzione. Laddove previsto si procederà al sequestro dell'animale. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata all'eliminazione della causa oggetto del sequestro. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. I proventi delle sanzioni saranno impiegati per finanziare politiche di sostegno a favore degli animali d'affezione.

6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, il

Servizio Ambiente, competente per la Tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con la periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

### **Articolo 53 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale e il Personale del Servizio Veterinario delle AUSL e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

### **Articolo 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

2. Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento restano valide le indicazioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali.

### **Articolo 55 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, il medesimo entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Durante detto periodo l'Amministrazione Comunale, le Associazioni di volontariato, gli organi di controllo, gli enti deputati sono tenuti a dare la più ampia diffusione possibile delle norme contenute nel presente regolamento.

### **Articolo 56 – Integrazioni e modificazioni**

1. Il presente Regolamento potrà successivamente essere modificato o integrato al fine di migliorarlo e/o uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

## GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.